

Disciplinare
in materia dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atti di notorietà
di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000
(Approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 17 giugno 2024, n. U00099)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente disciplinare norma, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo d.P.R., di seguito denominate dichiarazioni sostitutive, presentate all'amministrazione nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale. Sono fatte salve le modalità di controllo disciplinate da specifiche disposizioni normative di settore.

Art. 2
(Soggetti competenti all'attivazione e gestione dei controlli)

1. L'attivazione e la gestione dei controlli di cui all'articolo 3 sono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del regolamento di organizzazione, di competenza del responsabile del procedimento che riceve le dichiarazioni sostitutive.

2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente disciplinare, il responsabile del procedimento della struttura a cui sono prodotte le dichiarazioni sostitutive può essere, eventualmente, coadiuvato dai dipendenti assegnati alla medesima struttura o al servizio nel quale la stessa è incardinata. Nel caso di ricorso a dipendenti assegnati a strutture diverse del medesimo servizio, il direttore del servizio stesso provvede, sentiti i dirigenti delle strutture interessate, alla designazione dei dipendenti incaricati.

3. Il soggetto di cui al comma 1 e i dipendenti che coadiuvano lo stesso nell'effettuazione dei controlli sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 411 bis, commi 1 e 3, del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, al trattamento dei dati personali relativo ai procedimenti di rispettiva competenza.

Art. 3
(Tipologie di controlli)

1. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive, presentate nell'ambito dei procedimenti di competenza delle singole strutture, possono essere effettuati:

- a) in maniera generalizzata, su tutti i soggetti dichiaranti in relazione a un determinato procedimento;
- b) a campione, determinato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4, su una percentuale di soggetti dichiaranti, in relazione ad un specifico procedimento;
- c) in maniera puntuale, su specifiche dichiarazioni sostitutive in seguito a segnalazioni scritte circostanziate e in ogni caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato dal soggetto dichiarante. Il ragionevole dubbio deve essere motivato

rilevando, a titolo esemplificativo, la lacunosità, l'imprecisione, la contraddittorietà e l'inattendibilità dei dati dichiarati.

2. Il responsabile del procedimento sceglie fra il controllo in maniera generalizzata e quello a campione, tenuto conto della durata del procedimento, della tipologia delle dichiarazioni sostitutive, della complessità dei controlli e della rilevanza degli effetti del provvedimento conclusivo.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 150 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati vincitori, il controllo generalizzato è comunque eseguito sulle dichiarazioni sostitutive nel caso in cui le istanze prodotte siano complessivamente pari o inferiori a 10.

4. Non sono oggetto di ulteriori controlli le dichiarazioni sostitutive concernenti stati, qualità personali o fatti non passibili di cambiamento, già verificate in passato dalla struttura a cui sono state prodotte.

Art. 4

(Controllo a campione. Criteri di determinazione)

1. Il controllo è eseguito, per ciascuna tipologia di procedimento, su un campione pari almeno al 10 per cento dei soggetti dichiaranti. Il responsabile del procedimento, tenuto conto del rischio e dell'entità del beneficio, può aumentare la dimensione del campione.

2. La selezione del campione di cui al comma 1 avviene mediante sorteggio eseguito a cura del responsabile del procedimento di cui all'articolo 2, comma 1, in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o di suo delegato, scelto nell'ambito della struttura di supporto allo stesso. La procedura si svolge associando in ordine alfabetico a ciascun soggetto dichiarante un numero progressivo; ogni numero deve essere riportato in un apposito foglietto di uguali dimensioni e ripiegato in modo da non rendere distinguibile un foglietto da un altro. Sono sottoposte al controllo le dichiarazioni sostitutive rese da coloro i quali sono collocati nelle posizioni corrispondenti ai numeri estratti. Sono fatti salvi i casi in cui per la determinazione del campione siano utilizzate procedure automatizzate che garantiscano la selezione secondo criteri di casualità, trasparenza, imparzialità e tempestività.

4. Sono escluse dal sorteggio le dichiarazioni sostitutive già oggetto di controllo puntuale ai sensi dell'articolo 3.

5. Delle operazioni di selezione del campione di cui al comma 2 viene fatta menzione nel verbale di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5

(Modalità per l'effettuazione dei controlli)

1. Nel caso di dichiarazioni sostitutive concernenti stati, qualità personali e fatti che siano certificabili o attestabili da parte di amministrazioni o enti e gestori di pubblici servizi, il controllo è effettuato con le seguenti modalità:

- a) consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni o degli enti e dei gestori di pubblici servizi, nel caso sia stata sottoscritta apposita convenzione;
- b) richiesta trasmessa con strumenti telematici alle amministrazioni o agli enti e ai gestori di pubblici servizi di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi o dei registri degli stessi.

2. Nel caso di dichiarazioni sostitutive concernenti stati, qualità personali e fatti che non siano certificabili o attestabili da parte di amministrazioni o enti e gestori di pubblici servizi o siano detenuti da soggetti privati, il controllo deve essere effettuato con le modalità ritenute idonee al dato da accertare e delle modalità seguite viene fatta menzione nel verbale di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Il controllo può anche essere effettuato attraverso la consultazione dei portali istituzionali che contengono dati o informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

4. Dalle operazioni di controllo effettuate possono scaturire i seguenti esiti concernenti i singoli dati oggetto di verifica:

- a) positivo nel caso in cui l'esito della verifica ha confermato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) non verificabile, in caso di impossibilità, non imputabile al soggetto dichiarante, a effettuare un controllo circa la veridicità, in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze degli archivi o dei registri da parte delle amministrazioni o enti e dei gestori di pubblici servizi in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisca o in caso di mancato riscontro, entro il termine di cui all'articolo 6, da parte delle amministrazioni o enti e dei gestori di pubblici servizi in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce;
- c) negativo nel caso in cui l'esito della verifica non ha confermato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

5. Delle operazioni di controllo effettuate è redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 2, comma 1, nonché da coloro che hanno eventualmente coadiuvato lo stesso nell'effettuazione dei controlli. Il verbale è trasmesso al RPCT.

Art. 6

(Termini per l'effettuazione dei controlli)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni normative che dispongono termini diversi, i controlli devono concludersi entro la data di adozione del provvedimento finale del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di adozione dello stesso.

Art. 7

(Irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio)

1. Qualora si riscontrino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, che comunque non costituiscono falsità, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, che deve provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione sostitutiva entro il termine assegnato; in mancanza, l'interessato è escluso dalla procedura.

2. In caso di regolarizzazione della dichiarazione sostitutiva resa, rimane salva la facoltà di effettuare i controlli di cui all'articolo 3.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa in materia.